Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **ROMA - Mercoledì, 1° ottobre 1930 - ANNO VIII** — **Numero 229**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della O.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano** Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 12 maggio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bozzo Gustavo fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 31 maggio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio decreto 15 ottobre 1895, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Barsanti Alfredo fu Giovanni;

e con Regio Magistrale decreto in data S. Rossore 17 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti 5 giugno 1902 e 25 febbraio 1909, coi quali rispettivamente il signor Barsanti Alfredo fu Giovanni, venne insignito delle onorificenze di ufficiale e di commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 12 maggio 1930-VIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto 17 marzo 1921, col quale il signor Pecchioli Edmondo fu Stanislao, venne insignito dell'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 1° maggio 1930-VIII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Leone Vincenzo fu Raffaele.

Con Regio Magistrale decreto in data 12 maggio 1930-VIII, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto 3 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bianchi Vittorio fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 22 febbraio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Tomassetti Giuseppe di Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data 30 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Govern , Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 18 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Moro Giovanni di Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Milea Antonino fu Paolo.

(5277)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1649.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. **1302.**

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Brisighella in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 618, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ravenna fu affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° settembre 1914;

Veduto che a carico del comune di Brisighella, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto fu consolidata, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annua somma di L. 22.956,29;

Veduto che alcune scuole del detto Comune, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico dell'Emilia e del podestà del comune di Brisighella, con le quali il contributo predetto viene elevato a L. 23.030,78 dal 1° giugno 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Brisighella, della provincia di Ravenna, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 22.956,29 con R. decreto 29 marzo 1914, n. 618, viene elevato a L. 23.030,78 con decorrenza 1° giugno 1924.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 29 marzo 1914, n. 618, è rettificato, nella parte riguardante il predetto comune di Brisighella, come all'unico elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 300, *foglio* 72. — MANCINI.

PROVINCIA DI RAVENNA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 29 marzo 1914, n. 618			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione (dal 1° giugno 1924)		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Brisighella	21.892,60	1.063,69	22.956,29	21.892,60	1.138,18	23.030,78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.   *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1650**.

REGIO DECRETO 27 marzo 1930, n. **1299**.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Bagnacavallo in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1914, n. 618, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ravenna è affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° settembre 1914;

Visto che a carico del comune di Bagnacavallo, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto fu consolidato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, l'annuo contributo di L. 47.964,41 e che il contributo stesso, con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1812, fu ridotto ad annue L. 46.914,41 a decorrere dal 1° settembre 1914;

Visto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Visto che alcune scuole del predetto comune di Bagnacavallo, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Viste le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Bagnacavallo con le quali il contributo predetto viene elevato:

a L. 47.114,41 dal 1° settembre 1914,
a L. 47.309,47 dal 15 settembre 1914,
a L. 47.405,35 dal 31 luglio 1921;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Bagnacavallo, della provincia di Ravenna, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 46.914,41 con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1812, viene elevato come appresso:

a L. 47.114,41 dal 1° settembre al 14 settembre 1914;
a L. 47.309,47 dal 15 settembre 1914 al 30 luglio 1921;
a L. 47.405,35 dal 31 luglio 1921.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1812, è rettificato come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 69. — MANCINI.

PROVINCIA DI RAVENNA.

***ELENCO** delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.*

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 6 maggio 1923, n. 1812			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Bagnacavallo	44.906,94	2.007,47	46.914,41			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° settembre 1914 .				44.906,94	2.207,47	47.114,41
» 15 settembre 1914 .				44.906,94	2.402,53	47.309,41
» 31 luglio 1921 .				44.906,94	2.498,41	47.405,35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1651.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1930, n. **1300.**

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Chioggia in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, numero 1707, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Chioggia, della provincia di Venezia, furono affidate al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1916;

Veduto che a carico del Comune suddetto, come risulta dall'elenco annesso al citato decreto Luogotenenziale, fu consolidato, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 37.255,12;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Chioggia inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale del Veneto e del podestà del comune di Chioggia, con le quali il contributo predetto viene elevato:

a L. 37.430,26 dal 1° novembre 1916,
a L. 37.511,26 dal 1° dicembre 1916,
a L. 37.607,20 dal 5 aprile 1918,
a L. 37.688,20 dal 13 dicembre 1918,
a L. 37.767,70 dal 1° ottobre 1919,
a L. 37.848,70 dal 1° ottobre 1922,
a L. 37.942,90 dal 1° ottobre 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiomo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Chioggia, della provincia di Venezia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 37.255,12 col decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1707, è elevato come appresso:

a L. 37.430,26 dal 1° novembre 1916 al 30 novembre 1916;
a L. 37.511,26 dal 1° dicembre 1916 al 4 aprile 1918;
a L. 37.607,20 dal 5 aprile 1918 al 12 dicembre 1918;
a L. 37.688,20 dal 13 dicembre 1918 al 30 settembre 1919
a L. 37.767,70 dal 1° ottobre 1919 al 30 settembre 1922;
a L. 37.848,70 dal 1° ottobre 1922 al 30 settembre 1923;
a L. 37.942,90 dal 1° ottobre 1923.

Art. 2.

L'elenco annesso al citato decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1707, è rettificato, nella parte relativa al predetto comune di Chioggia, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 70. — MANCINI.

PROVINCIA DI VENEZIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria della Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con D.-L. 14 ottobre 1915, n. 1707			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Chioggia	36.937, 57	317, 55	37.255, 12			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° novembre 1916 .				36.937, 57	492, 69	37.430, 26
» 1° dicembre 1916 .				36.937, 57	573, 69	37.511, 26
» 5 aprile 1918 .				36.937, 57	669, 63	37.607, 20
» 13 dicembre 1918 .				36.937, 57	750, 63	37.688, 20
» 1° ottobre 1919 .				36.937, 57	830, 13	37.767, 70
» 1° ottobre 1922 .				36.937, 57	911, 13	37.848, 70
» 1° ottobre 1923 .				36.937, 57	1.005, 33	37.942, 90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 4 settembre 1930, n. 1328.

Autorizzazione al comune di Robbiate a modificare la propria denominazione in « Robbiate Paderno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 maggio 1928, n. 1514, con cui i comuni di Imbersago, Paderno d'Adda e Robbiate sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Robbiate »;

Veduta la domanda con cui il podestà di Robbiate, in esecuzione della deliberazione del 3 luglio 1930, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Robbiate Paderno »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside dell'Amministrazione provinciale di Como con deliberazione d'urgenza in data 17 luglio 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Robbiate, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Robbiate Paderno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 7 settembre 1930, n. 1329.

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana a modificare la denominazione della frazione Castellana Calcarelli in « Castellana Sicula ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 1° luglio 1930, con cui il podestà di Petralia Sottana, in seguito ad analoga proposta del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), ha stabilito, al fine di evitare disguidi di corrispondenza, di modificare la denominazione della frazione Castellana Calcarelli in « Castellana Sicula »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Palermo con deliberazione 6 agosto 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Castellana Calcarelli in « Castellana Sicula ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 99. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1654.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1930, n. 1331.

Esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca stipulata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo firmato a Roma il 4 agosto 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il 1° settembre 1930.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 101. — MANCINI.

Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmata a Roma il 1° marzo 1924.

I sottoscritti Plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, si sono trovati d'accordo nello stabilire quanto segue:

I.

L'Italia consente che l'esenzione doganale prevista per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno per le patate italiane sotto la voce ex 43 ex *a*) della tariffa doganale cecoslovacca, e di cui all'allegato *A*) alla Convenzione del 1° marzo 1924 (addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921), resti invece stabilita per il periodo dal 1° aprile al 23 giugno compreso.

II.

La Cecoslovacchia rinuncia al beneficio del dazio convenzionale sui bottoni di madreperla stabilito sotto la voce ex 897 ex *h*) della tariffa doganale italiana, e di cui all'allegato *B*) alla Convenzione addizionale del 1° marzo 1924 sopra citata.

III.

Il presente Protocollo, che entrerà in vigore il 1° settembre 1930, sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma entro il più breve tempo possibile.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo complementare, il quale è stato redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca, con l'intesa che, in caso di divergenza, farà fede il testo in italiano, come lingua nota ad ambedue i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 4 agosto 1930 - Anno VIII

FANI VOJTECH MASTNY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1655.

REGIO DECRETO 26 settembre 1930, n. 1334.

Modificazione delle piante organiche della magistratura per le Corti di appello di Milano e di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° ottobre 1930 le piante organiche della magistratura restano determinate, per le Corti di appello di Milano e Roma, dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 300, foglio 109. — MANCINI.

Corti di appello.

SEDI	Magistratura giudicante			Pubblico Ministero		
	Primi presidenti	Presidenti sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Milano	1	8	55	1	1	9
Roma	1	7	51	1	1	13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 1656.

REGIO DECRETO 8 agosto 1930, n. 1325.

Erezione in ente morale della « Fondazione ing. Carlo Meda », in Monza.

N. 1325. R. decreto 8 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione ing. Carlo Meda » in Monza, viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 1657.

REGIO DECRETO 22 agosto 1930, n. 1326.

Autorizzazione al Governo del Re ad accettare per conto dello Stato la donazione di un appezzamento di terreno.

N. 1326. R. decreto 22 agosto 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del patrimonio dello Stato, la donazione fatta dal sig. Zai Pietro fu Paolo Giacomo e dal figlio Zai Pietro Gerolamo di Pietro, di un appezzamento di terreno sito in territorio di Airolo (Canton Ticino), nella località di « Luina », della superficie di mq. 2010, e la casa di abitazione costruita sul terreno stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1930.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cesena a prendere il seguito degli affari della Banca popolare di Savignano di Romagna e ad insediarsi con una propria filiale in Savignano di Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Cesena è autorizzata a prendere il seguito degli affari della Banca popolare di Savignano di Romagna in liquidazione ed ad insediarsi in sua vece con una propria filiale in Savignano di Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

(5285)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1930.

Approvazione del nuovo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
Veduto l'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;
Veduto il decreto Ministeriale 26 giugno 1925, con cui fu riconosciuto giuridicamente il « Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli industriali e per le assicurazioni sociali » con sede in Roma e ne fu approvato lo statuto;
Veduto il decreto interministeriale 24 dicembre 1927, con cui all'anzidetto Patronato è stata attribuita la nuova denominazione di « Patronato nazionale per l'assistenza sociale » e ne è stato approvato un nuovo statuto;
Veduto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1929, che modifica il primo comma dell'art. 5 del detto statuto, per quanto riguarda la nomina del presidente;
Veduta l'istanza in data 16 aprile 1930 a firma del presidente e del direttore generale del Patronato stesso, con la quale si chiede l'approvazione di un nuovo testo di statuto;
Veduto tale nuovo testo di statuto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale con sede in Roma composto di venti articoli, nel testo unito al presente decreto.

Art. 2.

Lo statuto di cui al precedente articolo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Da tale data è sciolto il Consiglio direttivo ed i suoi poteri sono temporaneamente affidati all'attuale presidente fino all'insediamento del Consiglio d'amministrazione da nominarsi ai sensi dell'art. 6 del nuovo testo di statuto come sopra approvato.

Roma, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: Bottai.

Statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

Denominazione - Sede - Scopi.

Art. 1.

Il Patronato nazionale per l'assistenza sociale costituisce, a termini della dichiarazione XXIX della Carta del Lavoro, l'organo tecnico a mezzo del quale le Confederazioni nazionali fasciste dei lavoratori, adempiono alle funzioni di assistenza e di tutela dei propri rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni ed alle assicurazioni e previdenze sociali in genere.
Il Patronato nazionale ha sede in Roma ed esplica la sua attività in tutto il territorio del Regno.
Esso è persona giuridica a termini dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450. Come tale, nei limiti consentiti dal suo patrimonio e per le finalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto, esso può possedere, obbligarsi e stare in giudizio.

Art. 2.

In particolare il Patronato ha il compito:
a) di assistere i lavoratori in relazione alle norme del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, relativo regolamento e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
b) di assistere i lavoratori in applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativo regolamento e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria;

c) di assistere i lavoratori in applicazione del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, e relativo regolamento, per l'assicurazione contro le malattie professionali;

d) di assistere i lavoratori in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relativo regolamento e successive modificazioni, e della legge 13 dicembre 1928, n. 2900, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

in applicazione della legge 22 giugno 1913, n. 767, del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, relativo regolamento e successive modificazioni, concernenti la costituzione e il funzionamento della Cassa invalidi della Marina mercantile;

in applicazione del R. decreto 30 settembre 1920, n. 538, del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive modificazioni, per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e lineè di navigazione interna;

in applicazione della legge 30 settembre 1920, numero 1405, del R. decreto 10 luglio 1925, n. 1395, e successive modificazioni, per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

in applicazione delle disposizioni vigenti per il trattamento di previdenza del personale postelegrafonico ed in genere di tutte le leggi che concernono il trattamento di quiescenza delle varie categorie di lavoratori;

e) di assistere i lavoratori in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, relativo regolamento e successive modificazioni, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

f) di assistere le operaie e le impiegate in applicazione del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2157, relativo regolamento, e del R. decreto 13 maggio 1929, n. 850, nonchè di tutte le norme per l'assicurazione e la protezione della maternità;

g) di assistere i lavoratori in applicazione della legge 27 ottobre 1927, n. 2055, relativo regolamento, per l'assicurazione contro la tubercolosi;

h) di assistere i lavoratori iscritti alle Casse malati delle nuove Provincie, di assistere la gente del mare e dell'aria, in applicazione della legge 10 gennaio 1929, n. 65, nonchè i lavoratori iscritti alle Casse mutue malattia istituite nel Regno o a quelle che saranno in seguito istituite, in applicazione della prima parte della dichiarazione XXVI della Carta del Lavoro;

i) di assistere i lavoratori in tutte le vertenze relative all'esecuzione dei contratti di assicurazione inforuni individuali o collettivi, stipulati *extra legem* e nelle azioni per responsabilità derivante da infortunio sul lavoro;

l) di raccogliere e indirizzare al Ministero degli affari esteri le pratiche dei connazionali rimpatriati per il conseguimento dei loro diritti acquisiti durante la permanenza all'estero in dipendenza di rapporti di lavoro è di leggi sociali colà vigenti;

m) di assistere, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, tutti i lavoratori in applicazione delle altre leggi di assistenza e previdenza sociale, non espressamente richiamate nei commi precedenti; di collaborare infine con gli organi incaricati per la divulgazione ed il perfezionamento della legislazione sociale.

Art. 3.

Il Patronato, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti sopra riportati, presta la sua assistenza a qualsiasi lavoratore anche se non iscritto ad Associazioni professionali legalmente riconosciute. Le sue prestazioni, in qualunque forma e sede, sono gratuite.

Possono quindi essere poste a carico degli assistiti le sole spese per la produzione della documentazione occorrente a giustificare amministrativamente o giudizialmente le loro pretese, salvo, s'intende, il recupero delle spese, competenze ed onorari a carico dei soccombenti nelle vertenze di qualsiasi natura vinte nell'interesse dei lavoratori.

Organi e funzionamento del Patronato.

Art. 4.

Sono organi del Patronato:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il presidente del Patronato è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Spetta al presidente:

a) la rappresentanza legale, giudiziale ed extra giudiziale dell'Ente, salvo quanto è previsto agli articoli 10 e 12;

b) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

c) l'adozione di tutti i provvedimenti occorrenti per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ente, salvo quanto è di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

d) l'adozione in caso di urgenza dei provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, salvo ratifica. In tutti i casi di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per le corporazioni e, oltre al presidente è composto dei seguenti membri:

a) da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

b) da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

c) da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

d) da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

e) da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

f) da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

g) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

h) da un rappresentante del P. N. F.;

i) da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ;

l) dal direttore generale il quale interviene con voto consultivo.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina del vice presidente, che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra specificate.

I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono nominati dal Ministero delle corporazioni su indicazione delle organizzazioni interessate.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; i componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), decadono dal mandato anche prima dello scadere del triennio qualora non facciano più parte della organizzazione che li ha designati.

Il componente del Consiglio di amministrazione che non intervenga senza giustificato motivo alle sedute per tre volte consecutive, è dichiarato, con decreto del Ministro per le corporazioni e su proposta del presidente, decaduto dalla carica.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente ne dà comunicazione al Ministero delle corporazioni perchè si provveda alla nomina del nuovo consigliere.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta ogni quattro mesi o in termine più breve se il presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da discutersi: esso dovrà pervenire con lettera raccomandata ai singoli consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale da firmarsi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal direttore generale.

Art. 8.

Spettano al Consiglio di amministrazione:

a) la ratifica della nomina dei capi della Consulenza medica, della Consulenza legale, nonchè dei dirigenti degli uffici provinciali;

b) l'approvazione delle norme per la ripartizione e il funzionamento degli uffici centrali e provinciali e per la disciplina dei servizi; del regolamento organico del personale e delle tabelle degli stipendi, degli assegni e dei compensi da corrispondere ai funzionari e ai professionisti incaricati di prestazioni determinate;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, delle spese per i singoli uffici, centrali e provinciali, e degli storni delle partite dal capitolo di competenza;

d) la ratifica dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente e dal Comitato esecutivo;

e) l'esame di qualsiasi proposta di modifica al presente statuto e al regolamento organico dei servizi da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

f) la fissazione delle medaglie di presenza e compensi eventuali al presidente, al vice-presidente, ai consiglieri ed ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su qualsiasi altro argomento relativo alla situazione generale e al funzionamento del Patronato.

Il regolamento e le tabelle di cui alla lettera *b*) e gli emolumenti di cui alla lettera *f*) non diventano esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente o dal vice presidente;

b) dal rappresentante del Ministero delle corporazioni;

c) da un consigliere in rappresentanza dei lavoratori, nominato dal Consiglio di amministrazione;

d) dal direttore generale il quale assiste di diritto alle sedute con voto deliberativo.

Il Comitato esecutivo vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico della sede centrale e degli uffici provinciali; nomina, su proposta del direttore generale e salvo ratifica del Consiglio di amministrazione, i capi della Consulenza medica, della Consulenza legale, i dirigenti provinciali; nomina inoltre, su proposta del direttore generale, i capi servizio della sede centrale, nonchè tutto il personale (compresi i medici ed i legali) di concetto, d'ordine e subalterno, tanto al centro quanto alla periferia; delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, su quelli riservati al Consiglio, salvo ratifica. Esso delibera inoltre sulle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'infuori di quelle fisse.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire agli interessati almeno tre giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno tre membri.

Esso dura in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al funzionamento degli uffici centrali e periferici del Patronato, sovraintende il direttore generale il quale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale è nominato e revocato con decreto del Ministro per le corporazioni; egli dà esecuzione alle deliberazioni che riflettono le funzioni tecniche ed assistenziali demandate al Patronato ai sensi del presente statuto; dirige i servizi amministrativi, tecnici ed assistenziali; propone al Comitato esecutivo la nomina dei capi della Consulenza medica, della Consulenza legale, dei dirigenti provinciali, dei capi servizio della sede centrale, dei medici, dei legali e del personale di concetto, d'ordine e subalterno, sia della sede centrale sia degli uffici provinciali, preposto o adibito a funzioni di carattere tecnico ed assistenziale.

Al direttore generale spetta la rappresentanza legale del Patronato in tutti i giudizi dinnanzi la Cassazione del Regno e gli altri organi giurisdizionali centrali, inerenti all'assistenza dei lavoratori.

La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio della professione legale o sanitaria e di qualsiasi altra professione libera.

Art. 11.

Le funzioni dei sindaci del Patronato sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da nominarsi dal Ministero delle corporazioni, e da un rappresentante del P. N. F.

Le attribuzioni ed i poteri dei sindaci sono quelli previsti dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Art. 12.

Il Patronato esplica la sua azione sia direttamente sia a mezzo di uffici regionali e provinciali che saranno regolati con le norme previste dall'art. 8 lettera *b*).

I dirigenti degli uffici locali rappresentano legalmente il Patronato nell'ambito della circoscrizione territoriale nella

quale operano per i giudizi aventi gli organi giurisdizionali locali ordinari e speciali.

Art. 13.

Il personale dell'Ente si suddivide in tre categorie:

a) personale di concetto;

b) personale d'ordine;

c) personale subalterno.

Il personale di cui alla lettera *a*), comprende:

1° i capi della Consulenza medica e della Consulenza legale;

2° i capi dei servizi della sede centrale, e cioè:

A) della Segreteria generale, da cui dipendono l'Ufficio personale, l'Ufficio ispettivo, l'Ufficio statistica e l'Ufficio stampa e propaganda;

B) del Servizio assicurazioni sociali;

C) del Servizio amministrazione;

3° i dirigenti degli uffici provinciali;

4° il personale preposto o adibito a funzioni di carattere tecnico od amministrativo ed assistenziale tanto al centro, quanto alla periferia.

La carica di capo della Consulenza medica centrale e di capo della Consulenza legale centrale è incompatibile con l'esercizio della professione libera.

L'assunzione del personale di concetto avviene mediante concorso, le cui norme saranno stabilite nel regolamento organico previsto dall'art. 8, lettera *b*).

Il personale d'ordine e quello subalterno vengono assunti direttamente dal Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale.

Art. 14.

I medici ed i legali incaricati dal Patronato di prestare la loro opera professionale, non possono accettare incarichi di qualsiasi specie dagli Istituti assicuratori.

Il Patronato ha facoltà in qualunque tempo di cessare di valersi dell'opera delle persone predette, senza l'obbligo di pagamento di alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Bilancio ed ordinamento finanziario.

Art. 15.

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento, il Patronato provvede:

a) con l'importo dei contributi sindacali previsto dall'art. 18, comma 3°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) con i contributi fissati dal Ministero delle corporazioni in applicazione della legge 1° maggio 1930, n. 710;

c) con contributi annui delle Confederazioni dei prestatori d'opera che verranno fissati dal Ministero delle corporazioni;

d) con un contributo annuo sul fondo speciale di cui all'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e dell'art. 113 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che verrà fissato dal Ministero delle corporazioni;

e) con eventuali contributi e sussidi delle Provincie, dei Comuni e di altri enti;

f) con eventuali lasciti e donazioni.

Il 5 per cento del contributo annuo di cui alla lettera *a*), fino alla concorrenza di L. 2.000.000, e gli eventuali avanzi di esercizio, saranno devoluti alla formazione di un fondo di riserva per garantire la continuità di funzionamento del Patronato.

I modi di impiego del fondo di riserva e gli eventuali prelevamenti dal medesimo, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente; le deliberazioni predette, anche quella di impiego, per essere esecutive, debbono essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

L'esercizio finanziario del Patronato si apre il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il 31 maggio sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Entro il 30 ottobre sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I conti delle spese di ciascun ufficio provinciale, figureranno come allegati del bilancio del Patronato.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbono essere approvati dal Ministero delle corporazioni.

A tal fine, entro 15 giorni dalle date suddette di compilazione ed approvazione dei bilanci, copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dovrà essere, a cura del presidente, inviata al Ministero delle corporazioni, insieme con la relazione dei sindaci e con il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione con cui venne deliberata l'approvazione dei bilanci.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 17.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, che la esercita nei modi e nei termini seguenti:

a) entro i 15 giorni ed a cura del presidente debbono essere comunicati per l'approvazione, al Ministero predetto, tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nel caso che il Ministero neghi l'approvazione con comunicazione da farsi al presidente entro 15 giorni dalla data di ricevimento, il Consiglio di amministrazione è riconvocato per deliberare sull'argomento, sentite le osservazioni in base alle quali è stata negata l'approvazione;

b) il Patronato fornirà tutte le notizie ed i dati statistici che il Ministero richiederà circa il funzionamento dell'Ente; per le scritture ed i registri adotterà i modelli stabiliti dal Ministero ed eseguirà le istruzioni e le disposizioni che siano impartite dal Ministero medesimo;

c) il Ministero ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni sul funzionamento e la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli uffici dipendenti centrali e locali. Il Patronato è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti relativi agli affari sui quali sia comunque interessato;

d) in caso di gravi ed accertate irregolarità, il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, revocare il presidente, dichiarare sciolto il Consiglio di amministrazione, e nominare un commissario;

e) con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il Patronato può essere sciolto e può essere nominato un liquidatore del suo patrimonio.

Art. 18.

Il presente statuto e le successive eventuali modificazioni non sono esecutive senza l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il presidente del Patronato ha l'obbligo di apportare in qualunque tempo, nello statuto, tutte le modificazioni che il

Ministero delle corporazioni ritenesse opportuno introdurvi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella prossima adunanza per la presa d'atto.

Art. 19.

Entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto dovranno essere emanate le norme per la ripartizione e il funzionamento degli uffici e per la disciplina dei servizi, il regolamento organico del personale e le tabelle degli stipendi, assegni e compensi.

Il personale in servizio al momento dell'approvazione del presente statuto rimane confermato nell'impiego senza bisogno di ulteriore ratifica e conserva di diritto le funzioni finora esplicate, conformemente però al nuovo ordinamento dell'Ente e purchè non si trovi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto.

Art. 20.

In caso di cessazione o di scioglimento del Patronato, il patrimonio netto, eventualmente risultante, sarà destinato dal Ministero delle corporazioni, a scopi di assistenza sociale dei lavoratori.

Il direttore generale: MARCO BARENGHI.

Il presidente: MAURIZIO MARAVIGLIA.

Visto, si approva:

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(5274)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/652/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Giovanna di Giovanni vedova di Lorenzo Kralj, nata a Trieste l'8 giugno 1882 e residente a Trieste, Trebiciano 102, è restituito nella forma italiana di « Carli-Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittorio fu Lorenzo, nato il 17 dicembre 1905, figlio;
2. Bruno fu Lorenzo, nato il 3 maggio 1908, figlio;
3. Dorotea fu Lorenzo, nata il 20 novembre 1909, figlia;
4. Maria fu Lorenzo, nata il 10 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3489)

N. 11419/641/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Massimiliano di Giovanni, nato a Trieste il 15 febbraio 1887 e residente a Trieste, Trebiciano 21, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Kralj nata Kralj di Andrea, nata il 24 novembre 1888, moglie;
2. Massimiliano di Massimiliano, nato il 2 febbraio 1909, figlio;
3. Rosina di Massimiliano, nata il 17 maggio 1918, figlia;
4. Anna di Massimiliano, nata il 29 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3490)

N. 11419/654/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Lodovico fu Valentino, nato a Trieste il 19 agosto 1882 e residente a Trieste, Trebiciano 204, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kralj nata Kralj di Lorenzo, nata il 9 settembre 1888, moglie;
2. Lodovico di Lodovico, nato il 14 maggio 1908, figlio;
3. Veronica di Lodovico, nata l'8 ottobre 1911, figlio;
4. Bianca di Lodovico, nata il 20 maggio 1913, figlia;
5. Teodoro di Lodovico, nato il 26 marzo 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3491)

N. 11419/656/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Skerl Caterina fu Mattia vedova di Kralj Luca, nata a Trieste il 13 settembre 1870 e residente a Trieste, Padriciano 93, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famili ri:

1. Ida Valeria fu Luca, nata il 13 novembre 1901, figlia;
2. Maria fu Luca, nata il 17 novembre 1906, figlia;
3. Slava fu Luca, nata il 10 gennaio 1908, figlia;
4. Vida fu Luca, nata il 21 febbraio 1910, figlia;
5. Marcella fu Luca, nata il 16 agosto 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3492)

N. 11419/653/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Anna fu Antonio vedova di Lorenzo Kralj, nata a Trieste il 31 marzo 1863 e residente a Trieste, Trebiciano 7, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3493)

N. 11419/646/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Zerjal Giovanna di Michele vedova di Kralj Lorenzo, nata a Pliscovizza di Madonna l'8 gennaio 1890 e residente a Trieste, Trebiciano 172, è restituito nella forma italiana di « Zeriali-Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Vittorio fu Lorenzo, nato il 18 dicembre 1911, figlio;
2. Erminia fu Lorenzo, nata il 28 dicembre 1913, figlia;
3. Stanislao fu Lorenzo, nato il 15 maggio 1920, figlio;
4. Giusto Zerjal di Giovanna ved. Kralj, nato il 29 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3494)

N. 11419/642/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Maria di Antonio, nata a Trieste il 13 agosto 1902 e residente a Trieste, Trebiciano 157, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3495)

N. 11419/636/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Francesco fu Giuseppina, nato a Trieste il 3 maggio 1918 e residente a Trieste, Trebiciano 36,

presso il tutore Ciuk Giacomo, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 · Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3496)

N. 11419/619/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Gherlanz-Regent Angela di Carlo Gherlanz, nata a Trieste il 7 marzo 1922 e residente a Trieste, piazza Tra i Rivi, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Gherlani - Reggente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 · Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3497)

N. 11419/620/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherlanz Carlo di Giuseppe, nato a Trieste il 23 settembre 1897 e residente a Trieste, Contovello 13, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gherlanz nata Gherlanz di Mattia, nata il 15 ottobre 1901, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 20 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 · Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3498)

N. 11419/660/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Daneu Anna Maria fu Michele, nata a Trieste il 9 settembre 1864 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf. 774, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 · Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3499)

N. 11419/664/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Antonio di Giacomo, nato a Trieste il 18 aprile 1889 e residente a Trieste, Roiano Molini n. 690, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Daneu in Daneu di Pietro, nata il 30 gennaio 1889, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 26 settembre 1918, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 6 gennaio 1920, figlia;
4. Laura di Antonio, nata il 4 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 · Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3500)

N. 11419/666/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Bartolomeo fu Bartolomeo, nato a Trieste il 20 agosto 1890 e residente a Trieste, Servola 368, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Daneu nata Zelesnikar fu Giovanni, nata il 7 settembre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3501)

N. 11419/659/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Angelo fu Antonio, nato a Trieste l'11 marzo 1870 e residente a Trieste, Gretta 334, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina Daneu nata Cok fu Luca, nata il 13 maggio 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3502)

N. 11419/661/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Daneu Antonia di Valentino, nata a Trieste il 14 giugno 1892 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf. 769, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Modesta di Antonia, nata il 19 marzo 1920, figlia;
2. Edvige di Antonia, nata il 21 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3503)

N. 11419/663/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Antonio fu Stefano, nato a Trieste il 2 giugno 1865 e residente a Trieste, Cologna 261, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Daneu nata Vecchiet di Antonio, nata l'11 settembre 1868, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 7 marzo 1905, figlio;
3. Augusto di Antonio, nato il 7 ottobre 1908, figlio;
4. Marcello di Antonio, nato il 2 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3504)

N. 11419/662/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 18 novembre 1887 e residente a Trieste, Scorcola n. 24, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Angela Daneu nata Pelan di Martino, nata il 16 maggio 1892, moglie;
2. Vladimiro di Antonio, nato il 27 settembre 1913, figlio;
3. Angelo di Antonio nato il 15 maggio 1915, figlio;
4. Danica di Antonio, nata il 12 marzo 1917, figlia;
5. Danilo di Antonio, nato il 1° maggio 1920, figlio;
6. Slavica di Antonio, nata il 15 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3505)

N. 11419/639/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Adamich ved. Regent fu Francesco, nata a S. Pelagio il 26 giugno 1877 e residente a Trieste, Scorcola 396, è restituito nella forma italiana di « Adami Reggente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3506)

N. 11419/637/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Emilio fu Antonio, nato a Trieste il 21 febbraio 1909 e residente a Trieste, Barcola 863, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia fu Antonio, nata il 6 luglio 1911, sorella;
2. Ladislao fu Antonio, nato il 27 luglio 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3507)

N. 11419-21675.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Novak fu Francesco, nato a Presburgo il 3 agosto 1885 e residente a Trieste, via Capuano n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Novak è ridotto in « Novaro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Pozenel in Novak di Michele, nata il 29 gennaio 1881, moglie;
2. Rodolfo di Francesco, nato il 4 aprile 1911, figlio;
3. Giuseppe di Francesco, nato il 17 ottobre 1916, figlio;
4. Eleonora di Francesco, nata il 29 agosto 1919, figlia;
5. Elena di Francesco, nata il 18 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(5363)

N. 11419-24422.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Nussdorfer di Francesco, nato a Trieste il 28 agosto 1890 e residente a Trieste, Salita Promontorio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Villanoce »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Nussdorfer è ridotto in « Villanoce ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Monticola in Nussdorfer fu Servolo, nata il 27 aprile 1898, moglie.
2. Nerina di Ferruccio, nata l'8 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3564)

N. 11419-34989.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Orel fu Bartolomeo, nato a Trieste il 1° novembre 1865 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1712, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Orel è ridotto in « Ori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vincenza Kert in Orel fu Andrea, nata il 20 gennaio 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al numero 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3565)

N. 11419-22132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elvira Orrasch fu Adolfo, nata a Spalato il 30 dicembre 1891 e residente a Trieste, via del Molino Grande n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orazi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elvira Orrasch è ridotto in « Orazi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3566)

N. 11419-21067.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Pacher di Antonio, nato a Trieste il 10 giugno 1896 e residente a Trieste, via Donadoni n. 14-a, e diretta ad ottenre a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pace »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Pacher è ridotto in « Pace ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Minotti fu Giuseppe, nata il 2 ottobre 1903, moglie;
2. Bruno di Romano, nato il 29 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3567)

N. 11419-24425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pacor fu Stefano, nato a Trieste l'11 giugno 1873 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pacorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pacor è ridotto in « Pacorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Minigutti in Pacor fu Antonio, nata il 24 marzo 1872, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 28 aprile 1909, figlio;
3. Italia di Antonio, nata il 13 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3568)

N. 11419-24429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Pauletich fu Domenico, nato a Lussinpiccolo il 27 luglio 1894 e residente a Trieste, piazza tra i Rivi n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Pauletich è ridotto in « Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Stocca in Pauletich fu Giovanni, nata il 27 agosto 1896, moglie;
2. Neva di Domenico, nato l'8 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3569)

N. 11419-24432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Egidia Paulic di Stefano, nata a Graz il 17 febbraio 1901 e residente a Trieste, via Lucio Papiriano n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Vedati il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Egidia Paulic è ridotto in « Paoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3570)

N. 11419-24431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Paulic fu Stefano, nato a Trieste il 18 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Lucio Papiriano n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Paulic è ridotto in « Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Giacomini in Paulic fu Giovanni, nata il 24 marzo 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3571)

N. 11419-16053.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pasquale Pauschig di Francesca, nato a Trieste il 27 ottobre 1885 e residente a Trieste, via San Vito n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pasquale Pauschig è ridotto in « Pasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Siess in Pauschig fu Filomena, nata il 5 maggio 1892, moglie;
2. Giuseppe di Pasquale, nato il 20 ottobre 1916, figlio;
3. Vittorio di Pasquale, nato il 25 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3572)

N. 11419-24435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maria Pecar fu Matteo, nato a Trieste il 20 luglio 1896 e residente a Trieste, via San Cilino n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maria Pecar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cok in Pecar di Francesco, nata il 1° settembre 1901, moglie;
2. Sidonia di Giovanni, nata l'8 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3573)

N. 11419-18788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Pecenko fu Filippo, nato a Trieste il 5 settembre 1901 e residente a Trieste, via Coroneo n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fornari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Pecenko è ridotto in « Fornari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3574)

N. 11419-25420.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Percich fu Domenico, nato a Bogliuno il 21 settembre 1857 e residente a Trieste, via Risorta n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Percich è ridotto in « Persini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Raffaello di Matteo, nato il 24 ottobre 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3575)

N. 11419-24438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Perich di Agostino, nato a Zara il 3 marzo 1902 e residente a Trieste, Guardiella San Giovanni n. 954, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Perich è ridotto in « Perilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Komar in Perich fu Giuseppe, nata il 14 dicembre 1896, moglie;
2. Rosetta di Renato, nata il 21 novembre 1918, figlia;
3. Dino di Renato, nato il 21 maggio 1922, figlio;
4. Renato di Renato, nato il 27 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3576)

N. 11419-24441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Pertot Ascari fu Andrea, nato a Trieste il 16 ottobre 1891 e residente a Trieste, via Vasari n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Pertot Ascari è ridotto in « Pertosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Vernouille in Pertot di Carlo, nata il 16 aprile 1899, moglie;
2. Gianna di Alberto, nata il 16 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3577)

N. 11419-24440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carolina Trampus fu Antonio ved. Pertot, nata a Trieste il 9 febbraio 1856 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Carolina Trampus ved. Pertot è ridotto in « Pertosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3578)

N. 11419-24442.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elisabetta Pertot in Pezza fu Andrea, nata a Trieste il 16 novembre 1889 e residente a Trieste, via Montorsino n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Pertosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Elisabetta Pertot in Pezza è ridotto in « Pertosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3579

N. 11419-16229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Pertot fu Ferdinando, nato a Cormons il 2 novembre 1892 e residente a Trieste, Barcola, via Bovedo n. 343, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Pertot è ridotto in « Bertoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Bakovnik in Pertot di Michele, nata il 26 ottobre 1901, moglie;
2. Ada di Felice, nata il 21 ottobre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3580)

N. 11419-24439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Lina Pertot fu Andrea, nata a Trieste il 16 settembre 1885 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pertosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lina Pertot è ridotto in « Pertosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3581)

N. 11419-24443.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pertot fu Andrea in Dieghi, nata a Trieste il 9 agosto 1887 e residente a Trieste, via Francesco Denza n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Pertosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Pertot in Dieghi è ridotto in « Pertosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3582)

N. 11419-15675.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Eugenia Perz di Antonio ved. Ippavesi, nata a Trieste il 21 luglio 1873 e residente a Trieste, via Paolo Diacono n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Persi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Eugenia Perz vedova Ippavesi è ridotto in « Persi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3583)

N. 11419-25831.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pesusic fu Giovanni, nata a Trieste il 22 agosto 1896 e residente a Trieste, via dei Piccardi n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Pesusic è ridotto in « Pessi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3584)

N. 11419-11586.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Pikovnik fu Antonio, nato a Trieste il 15 maggio 1888 e residente a Trieste, via S. M. M. sup. n. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Picchiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Pikovnik è ridotto in « Picchiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3585)

N. 11419-19377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Pintar fu Gregorio, nata a Trieste il 13 marzo 1894 e residente a Trieste, via Petronio n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pinti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Pintar è ridotto in « Pinti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3586)

N. 11419-10520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Plitek fu Venceslao, nato a Trieste il 20 ottobre 1880 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pliteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Plitek è ridotto in « Pliteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bellan in Plitek fu Martino, nata il 26 gennaio 1881, moglie;
2. Marcella di Vladimiro, nata il 5 novembre 1912, figlia;
3. Sergio di Vladimiro, nato il 13 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3589)

N. 11419-6802.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Alma Podbersig fu Antonio, nata a Trieste il 22 febbraio 1911 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alma Podbersig è ridotto in « Piemonti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata signora Marcella Podbersig in Visintini nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3590)

N. 11419-24446.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Piscianz fu Matteo, nato a Trieste il 18 febbraio 1899 e residente a Trieste, Roiano Scala Santa n. 294, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pischiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Piscianz è ridotto in « Pischiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Ferluga in Piscianz fu Giuseppe, nata il 13 giugno 1902, moglie;
2. Miranda di Matteo, nata il 7 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica di Atti internazionali.

Il giorno 10 settembre 1930, è stato proceduto in Londra, presso il Ministero degli affari esteri Britannico, al deposito delle ratifiche da parte del Regio Governo dei seguenti Accordi postali firmati a Londra, tra l'Italia ed altri Stati, il 28 giugno 1929, in occasione del Congresso postale universale:

1° Convenzione postale universale;
2° Accordo concernente le lettere e le scatole assicurate con valore dichiarato;
3° Accordo concernente i pacchi postali;
4° Accordo concernente i vaglia postali;
5° Accordo concernente le riscossioni per conto di terzi a mezzo della posta;
6° Accordo concernente i conti correnti postali;
7° Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici.

(5289)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 195).

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 76057 di L. 285 intestata a Perazzo Michele di Giovanni, domiciliato a Valle di Urri in comune di Acirone (Genova).

Poichè il certificato relativo a detta rendita è stato esibito mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 24 maggio 1930 - Anno VIII.

p. Il direttore generale: BORGIA.

(2938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 200.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	74.95	Oro	368.31
Svizzera	370.54	Belgrado	33.90
Londra	92.815	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	201.71	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.548	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.11
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	67.20
Peso Argentino Oro	15.505	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	6.82	Rendita 3 % lordo	41.50
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.20
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.60

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario (attuario) nella carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, col quale venne istituito nella carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze un posto di attuario degli Istituti di previdenza (grado 9°) da conferirsi secondo le norme emanate con apposito decreto del Ministro per le finanze;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 luglio 1930, col quale sono state accettate le dimissioni presentate dal primo segretario nella carriera amministrativa, ing. Italo Del Guercio, assegnato come attuario all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sollecita sostituzione dell'ing. Del Guercio, allo scopo di assicurare il funzionamento dello speciale servizio inerente al posto di attuario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di attuario (primo segretario, grado 9°) nella carriera amministrativa del Ministero, con lo stipendio iniziale di annue L. 14.400, oltre L. 3000 di supplemento di servizio attivo, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

Gli esami verteranno sulle materie di cui al programma allegato e che forma parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29 e 30 del mese di gennaio 1931, presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quelle orali presso la predetta Direzione generale, in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3.

Saranno ammessi al concorso i funzionari del Ministero delle finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato, ed anche persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 5, da presentarsi all'Ufficio centrale del personale entro il 31 dicembre 1930.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare con precisione il proprio recapito ed elencare i titoli e documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha superato il 30° anno di età.

Per gli invalidi di guerra e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è rispettivamente di 39 e 35 anni, ai sensi delle disposizioni in vigore;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

5° certificato medico rilasciato da un sanitario militare in attività di servizio, dal medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego di attuario nell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di far controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

6° certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria od attuariale o diploma di ingegnere od altro diploma di laurea rilasciato dalla Scuola di scienze statistiche ed attuariali della Regia università di Roma, o dalle Scuole superiori di scienze economiche e commerciali, o titoli equipollenti;

8° certificato dei voti riportati negli esami speciali e di laurea;

9° titoli comprovanti gli impieghi e le cariche che gli aspiranti hanno coperto o coprono tuttora;

10° le pubblicazioni fatte dagli aspiranti;

11° fotografia recente del candidato, da lui debitamente firmata e con dichiarazione di un Regio notaio che comprovi la identità della persona.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere in data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto.

I concorrenti i quali già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, procederà all'esame dei titoli ed alla preparazione dei temi, ed esprimerà il proprio giudizio sui titoli, sulle prove scritte e poscia su quelle orali dei concorrenti, ammessi a sostenerle.

Art. 7.

Per la procedura degli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato il quale, nel giudizio sulle prove scritte ed orali ed in quello sui titoli presentati, avrà riportato complessivamente la classifica migliore.

Art. 9.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelle della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà rimessa al Ministro per l'approvazione, dopo di che verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami che verranno presentati, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria, deciderà, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione.

Art. 11.

Qualora il vincitore del concorso rinunciasse al posto o venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina del concorrente che nella graduatoria sussegua immediatamente, in ordine di merito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA

del concorso per esami al posto di attuario (primo segretario, grado 9°) nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, assegnato all'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Le prove scritte comprenderanno:

a) un tema di calcolo infinitesimale;
b) un tema di tecnica attuariale.

Le prove orali verteranno su:

a) algebra complementare e calcolo infinitesimale;
b) calcolo delle probabilità e statistica matematica;
c) tecnica attuariale;
d) demografia;
e) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento dell'Amministrazione dello Stato.

Roma, addì 29 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5279)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.